

Circolare dell'istituto previdenziale sulle nuove prestazioni attivabili

Lavoro occasionale al via

Da lunedì la registrazione al sito dell'Inps

DI DANIELE CIRIOLI

Debutta il nuovo lavoro occasionale. Da lunedì, infatti, datori di lavoro e lavoratori potranno registrarsi al sito Inps, accedendo alla piattaforma elettronica dedicata o chiamando al contact center. La registrazione è un passaggio propedeutico allo svolgimento delle nuove prestazioni, attivabili con due forme contrattuali: libretto di famiglia (per i senza partita Iva) e contratto di prestazione occasionale (professionisti, imprese e partita Iva). A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 107 di ieri.

Due forme contrattuali. La nuova disciplina prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale, entro certi limiti considerati al netto dei contributi e altri oneri (si veda in tabella), secondo due diverse forme contrattuali:

- il Libretto Famiglia (per le persone fisiche non nell'esercizio di un'impresa o di una libera professione);
- il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni).

Le differenze tra le due forme riguardano, oltre ai datori di lavoro che le possono utilizzare, le modalità e i tempi di co-

I nuovi limiti	
Ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi fino a 5.000 euro	
Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi fino a 5.000 euro	
Prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, compensi fino a 2.500 euro	
Il medico non è responsabile delle conseguenze dovute alla scelta del paziente e viene riconosciuta una obiezione di coscienza indiretta	

municazione della prestazione, l'oggetto della prestazione e il regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.

Come attivare le nuove prestazioni. La circolare spiega che, in entrambe le ipotesi, l'attivazione delle nuove prestazioni richiede alcuni adempimenti:

- la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall'Inps o anche tramite il contact center dell'Inps;
- il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista necessaria per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori; tale versamento va fatto attraverso F24 o con altri strumenti di pagamento elettronici. Attenzione; l'Inps precisa che, a seconda della forma di pagamento utilizzata, le somme versate sono di norma

utilizzabili entro 7 giorni dal loro versamento;

• comunicazione preventiva di lavoro occasionale da parte del datore di lavoro, tramite la stessa piattaforma online o anche mediante contact center dell'Inps.

Gli adempimenti saranno possibili da lunedì 10 luglio su www.inps.it/PrestazioniOccasionali, oppure avvalendosi dei servizi di contact center.

Pagamenti tracciabili. Le nuove prestazioni non sono retribuite dai datori di lavoro (utilizzatori), ma direttamente dall'Inps entro il giorno 15 di ogni mese con riferimento alle prestazioni svolte durante tutto il mese precedente. A tal fine, all'atto della registrazione, i prestatori devono indicare l'Iban del c/c bancario o postale, o del libretto postale ovvero della carta di credito, sul cui l'Inps potrà fare i pagamenti.

Attenzione; in caso di errata compilazione dei dati relativi all'Iban, l'Inps si tira fuori da qualsiasi forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore. In caso di mancata indicazione dell'Iban, invece, l'Inps eroga i compensi mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso le Poste. In tal caso, però, gli oneri di pagamento del bonifico, pari a 2,60 euro, sono a carico del lavoratore e verranno trattenuti sul compenso.

In campo i consulenti. Gli adempimenti possono essere svolti direttamente dalle soggetti interessati, oppure tramite intermediari ed enti di patronato solamente per i servizi di registrazione del prestatore e degli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia (da parte di utilizzatore e prestatore).

QK CAMERA È legge il reato di tortura

Con il via della Camera avvenuto ieri, anche in Italia sarà punito il reato di tortura: reclusione da 4 a 10 anni per chiunque, che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri. Vengono dunque introdotti nel codice penale il reato di tortura e di istigazione alla tortura.

Punito chiunque, con violenza o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

La fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate consiste nell'aver causato lesioni personali comuni, gravi o gravissime. Infine, la morte in due diverse ipotesi: conseguenza non voluta di tortura (30 anni di cella); conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).

Il decreto presidenziale è in dirittura d'arrivo

Sisma, alle scuole oltre un miliardo

DI MATTEO BARBERO

Poggia di risorse per l'edilizia scolastica. A breve dovrebbe vedere la luce un dpcm che assegnerà circa 1 miliardo di euro per i prossimi tre anni per l'adeguamento antisismico delle scuole (773 milioni) e per altri interventi di piccola entità (285 milioni). Ma in rampa di lancio ci sono anche altri finanziamenti, il cui riparto è previsto dal 2018. Il provvedimento più vicino al traguardo è quello attuativo del comma 140 dell'ultima legge di bilancio (l. 232/2016), che ha stanziato nel bilancio dello Stato un fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea in alcuni settori cruciali, fra cui appunto l'edilizia scolastica. Il

dpdm attuativo, atteso nelle prossime settimane, utilizzerà una parte (circa 1 miliardo) per il triennio 2017-2020 di questa dote per una duplice finalità: 773 milioni andranno a finanziare interventi antisismici estrapolati dalla programmazione 2015-2017 delle regioni, mentre altri 285 milioni serviranno per opere minori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli elenchi degli interventi eligibili sono al momento in fase di aggiornamento a livello regionale, ma è un lavoro che dovrebbe essere completato a breve. Non si tratta, però, delle uniche risorse disponibili. Entro l'estate dovrebbe vedere la luce, infatti, anche il decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula del mutui Bei per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica relativi all'annualità 2016. Altro fondo (1700 milioni) per il triennio 2018-2020, che al netto degli oneri per interessi ha una potenzialità di investimento di 1250 milioni) è stato prevista dalla stessa legge di bilancio, mentre il recente dl 50/2017 ha destinato altri 306 milioni a favore di province e città metropolitane (sempre per il 2017-2020).

L'Agenzia delle entrate pubblica i codici tributo

Locazioni brevi, nuovo regime al via

DI MICHELE DAMIANI

Sono pubblici i codici tributo relativi alla cedolare secca del 21% da applicare ai contratti di locazione breve. I codici, necessari in forza delle modifiche introdotte dal dl 50/2017 in tema di intermediazione immobiliare, sono stati resi noti ieri dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 88/E. Le nuove regole impongono agli intermediari web di operare, in qualità di sostituti di imposta, un'aliquota del 21% sull'ammontare dei canoni all'atto del pagamento del beneficiario e provvedere al versamento e alla relativa certificazione. I soggetti non residenti in possesso di stabile organizzazione adempiono agli obblighi previsti tramite la stabile. Per quanto riguarda i soggetti sprovvisti di stabile organizzazione, essi saranno tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia per adempiere agli obblighi previsti dalla manovra correttiva, altrimenti impossibili da rispet-

tare. Per consentire il versamento della suddetta ritenuta si dovrà utilizzare il codice tributo «1919». In sede di compilazione, il codice è esposto nella sezione «erario» esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati». Nel caso di versamento da parte del rappresentante fiscale, nella sezione «contribuente», dell'F24 il codice fiscale sarà quello del rappresentato mentre il campo «codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore» dovrà contenere il codice del soggetto rappresentante, unitamente all'indicazione nel campo «codice identificativo» del codice «72». Per recuperare in compensazione, tramite F24, le eventuali eccedenze delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza dello stesso anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo «1628». Per quanto riguarda il recupero in compensazione delle eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell'anno successivo, si dovrà utilizzare il codice «6782».